

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore

(art. 103 L. 633/1941)



“una prova in più per la tua creatività”

Registri di Pubblicità

Fonti normative

Legge 22 aprile 1941, n. 633, (di seguito Lda)

Titolo III “Disposizioni comuni”, Capo I “Registri di pubblicità e deposito delle opere”, artt. 103-106;

Regolamento di esecuzione approvato con **Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369**, Capo III - Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere, artt. 30-43.

R.D.L. 16 giugno 1938, numero 1061, convertito nella **Legge 18 gennaio 1939, n. 458** (istitutivo del Registro Pubblico speciale per le opere cinematografiche);

Legge 100/2010 istitutiva del nuovo registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive.

D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e **D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n. 244** (relativamente al Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore);

DPCM 3 gennaio 1994 n. 244 regolamento concernente il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Registri di Pubblicità

L'art. 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito Lda) istituisce 3 Registri Pubblici:

- **Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore**

Il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Lda e successive modificazioni è tenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore - Servizio III Diritto d'Autore e la Vigilanza sulla S.I.A.E.

Ai sensi del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, così come modificato dal DM 20 luglio 2009, il Servizio III ha competenza in materia di diritto d'autore.

- **Registro Pubblico Speciale per le opere Cinematografiche**

Tenuto dalla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) Sezione Cinema (www.siae.it).

- **Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore**

Tenuto dalla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) Sezione OLAF (www.siae.it).

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore

Il Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, Capo III *“Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere”* (di seguito R.D.), all' **art. 30** prevede che il Registro Pubblico Generale delle opere protette previsto dall'art. 103 Lda sia composto da quattro parti:

- la parte prima riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge;
- la parte seconda riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge;
- la parte terza è sospesa ai sensi del D.L.C.P.S. 23 agosto 1946, n. 82;
- la quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio, art. 142-143 della legge.

Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.

Il Registro Pubblico Generale delle opere protette può essere tenuto utilizzando mezzi e strumenti informatici. (art. 103, comma 7, Lda)

I dati relativi alle opere ed agli atti registrati dal 1971 ad oggi sono stati inseriti in un'apposita Banca Dati (ROP), la quale facilita il Servizio nel fornire informazioni in ordine alle opere depositate.

Deposito delle opere

Il Registro Pubblico Generale delle opere protette prevede diversi tipi di **formalità**:

- un deposito obbligatorio delle opere letterarie, artistiche e scientifiche avente efficacia probatoria (art. 2 Lda)
- un deposito volontario, con effetti costitutivi, riguardanti taluni diritti connessi al diritto d'autore tutelati dalla legge (Progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi art. 99 Lda);
- un deposito volontario degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. (art. 104 Lda).

Coloro che sono interessati alla registrazione di un'opera nel R.P.G. devono presentare presso il Servizio un esemplare dell'opera (libro, riproduzione fotografica di opera del disegno, scultura, pittura, ecc.) accompagnato da due dichiarazioni – diverse a seconda della tipologia di opera - redatte in duplice originale (art. 31 R.D.).

Le indicazioni ivi riportate non possono essere difformi da quelle apposte sull' esemplare dell'opera cui si riferiscono (art. 34 R.D.).

Per le modalità di deposito si consiglia di consultare la "Guida al deposito" disponibile al sito www.librari.beniculturali.it.

Efficacia della registrazione

L'art. 103, comma 5, Lda dispone che *“La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. [...]”*

Il deposito e la registrazione, infatti, non sono atti costitutivi di diritti d'autore in quanto il **titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale espressione del lavoro intellettuale.**

Non esistono formalità costitutive dei diritti d'autore (art. 5 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche).

L'art. 6 Lda dispone che *“Il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.*

Scopo principale del deposito delle opere dell'ingegno è di consentire all'autore dell'opera di preconstituirsì una prova circa l'avvenuta pubblicazione dell'opera e della paternità della stessa.

L'omissione del deposito non pregiudica l'acquisto e l'esercizio del diritto d'autore in quanto **le formalità del deposito e della registrazione svolgono una funzione amministrativa di pubblicità notizia, priva di effetti costitutivi di diritti d'autore** (art. 106 Lda).

Unica eccezione è costituita dall'art. 99 Lda relativamente al diritto al compenso spettante all'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi che dispone:

“All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del consiglio dei ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento”.

Accesso agli atti

Art. 41, R.D. 18 maggio 1942, n. 1369,

primo comma, “il Registro Pubblico Generale, contemplato nell'articolo 103 della legge [LdA], le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati”.

secondo comma, il Servizio può anche, “a domanda, e senza che l'Amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito; allorché si tratti di cessioni o, in generale, di contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti”.

Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore e Diritti connessi

Art. 42 R.D. cit., il Servizio è tenuto a provvedere alla pubblicazione del “**Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore e Diritti connessi**” nel quale deve essere data notizia:

- delle **opere** inserite nel Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Lda;
- degli **atti di cessione e di costituzione di diritti di godimento e di garanzia** registrati a norma dell'art. 104 Lda, dei decreti di espropriazioni emanati ai sensi dell'art. 113 Lda e di ogni altro annuncio o notizia da pubblicarsi a norma di legge;
- delle **opere cinematografiche** il cui Registro Pubblico Speciale è tenuto dalla S.I.A.E. a norma dell'art. 103 Lda. Nel “**Bollettino del Servizio per il Diritto d'Autore e Diritti connessi**” vengono pubblicati i dati riguardanti le opere cinematografiche, ed in particolare lungometraggi e cortometraggi, iscritte nel Registro Pubblico Speciale.

La consultazione del Bollettino è disponibile presso il Servizio III per gli anni dal 1925 al 1999 (primo trimestre) nonché sul sito www.librari.beniculturali.it, per gli anni dal 1982 al 2009

FAC-SIMILE



MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE
DIREZIONE GENERALE PER IL TEATRO

BOLLETTINO

OPERE TEATRALI APPROVATE - OPERE
LETTERARIE, SCIENTIFICHE ED ARTISTICHE
DEPOSITATE - SEGNALAZIONI VARIE

ANNO V° - NUM. 1

R O M A

GENNAIO 1941-XIX

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per le Biblioteche,
gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore

Servizio III

Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

c/o Biblioteca Nazionale
Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105 - 00184 Roma

Tel. 06.44869929/30

Fax 06.44869949

E-mail: dg-bid.diraut@beniculturali.it
dirittoautore@beniculturali.it
deposito.dirittoautore@beniculturali.it

Orario di ricevimento per il pubblico:
dal lunedì al venerdì
Ore 9,00-13,15/14,00-15,30

Per informazioni sul deposito delle opere consultare
la **Guida al deposito** disponibile al sito
www.librari.beniculturali.it
→ Servizio III—Diritto d'autore e Vigilanza S.I.A.E.